

REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/91 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1991

che stabilisce, per il 1992, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia ⁽³⁾, in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1992 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1992 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che tale accordo prevede, per il 1992, lo scambio di alcuni contingenti di cattura supplementari in seguito all'unificazione tedesca, in quanto la Comunità è il successore legittimo della Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda l'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare, in particolare, il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo

delle attività di pesca ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ⁽⁶⁾, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'Øresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'Øresund.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hamnsthalm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;
- Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;
- Øresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.

4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

- a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;
- c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- d) la pesca nell'Øresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.

5. Nonostante il paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

6. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nella divisione CIEM IV e nelle sottodivisioni CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata al rilascio di una licenza da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità svedesi, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II, III e IV. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati.

I pescherecci cui viene concessa la licenza per pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratterà tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- 74 per la pesca del merluzzo bianco, dello spratto e dell'aringa nel Mar Baltico, compresi i contingenti concessi alla Svezia in virtù dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia;
- 53 per la pesca delle aringhe, dello spratto e dello sgombero nelle sottodivisioni CIEM IV a e b;
- 14 per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e «altri» nella divisione CIEM IV;
- 5 per la pesca del salmone nel Mar Baltico.

3. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti;

- a) nome della nave,
 - c) lettere e cifre esterne di identificazione,
 - d) porto di immatricolazione,
 - e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
 - f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
 - g) potenza del motore,
 - h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
 - i) metodo di pesca previsto,
 - j) zona di pesca prevista,
 - k) specie di pesci che si intendono catturare,
 - l) periodo per il quale la licenza è richiesta.
4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
5. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

6. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. I pescherecci autorizzati a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione e da essa approvati, in nome della Comunità, gli elenchi dei pescherecci autorizzati a pescare nell'anno di cui trattasi.

Articolo 4

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

La Commissione comunica alla Svezia, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche dei pescherecci svedesi che non sono autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria il mese o i mesi successivi, in seguito ad un'infrazione delle norme comunitarie.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

ALLEGATO I

Contingenti di cattura della Svezia per il 1992

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (in tonnellate)
Merluzzo bianco	CIEM III c, d CIEM IV	1 390 ⁽⁵⁾ ⁽⁴⁾ 130 ⁽¹⁾
Salmone	CIEM III c, d	10
Eglefino	CIEM IV	300
Merlano	CIEM IV	20 ⁽¹⁾
Aringa	CIEM III c, d CIEM IV a, b	3 650 4 450
Sgombri	CIEM IV a, b	3 000 ⁽²⁾
Spratto	CIEM III c, d CIEM IV a, b	2 000 320
«Altri»	CIEM IV	1 000 ⁽³⁾

(1) Queste quote sono scambiabili.

(2) Di cui 2 700 tonnellate da pescare nella zona IVa.

(3) 850 t sono riservate per catture accessorie di sugarello, inter alia, nella pesca degli sgombri, gamberetti (*Pandalus*) solo come catture accessorie.

(4) Di cui 200 t come contingente di cattura supplementare nella zona CIEM III d per il 1992, concesso alla Svezia in virtù dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia, che devono essere pescate nella zona di pesca definita nell'ultimo comma del preambolo di detto accordo.

(5) Un supplemento di 60 t di pesci piatti nella pesca del merluzzo.

ALLEGATO II

- All'interno della batimetria dei 7 m è permessa esclusivamente:
 - la pesca con rete da aringhe;
 - la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
- All'esterno della batimetria dei 7 m la pesca con rete da traino o a circuizione è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
- Fatto salvo il paragrafo 2, nei «Middelgrunden» è autorizzata la pesca a mezzo di «agnvod» purché non superino i 7,5 m tra «armspidserne».
- A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca con rete da traino o con sciabica danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.

ALLEGATO III

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche delle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

- Dopo ogni operazione di pesca;
 - i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - la data e l'ora dell'operazione di pesca;
 - la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - il metodo di pesca utilizzato.
- Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra;
 - l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
 - i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
- Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità;
 - il nome del porto;
 - i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
- Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee;
 - la data e l'ora della comunicazione;
 - il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
 - nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

ALLEGATO IV

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:
 - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione della prima entrata.
 - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
 - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombero, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie;
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) le divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.5.
 - a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
 - b) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
 - c) l'identificazione del tipo di messaggio;
 - d) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
 - 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
 - 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Skagen	OXF
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR

Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Göteborg	SOG
Rønne	OYE

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
 - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
 - messaggio settimanale: WKL,
 - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la data, l'ora e la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA — gamberello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE — nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL — halibut di Groenlandia (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD — eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL — halibut (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC — sgombero (*Scomber scombrus*),
- HOM — sugarello (*Trachurus trachurus*),

RNG	— macruridi (<i>Coryphaenoides rupestris</i>),
POK	— merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>),
WHG	— merlano (<i>Merlangius merlangus</i>),
HER	— aringa (<i>Clupea harengus</i>),
SAN	— cicerello (<i>Ammodytes</i> spp.),
SPR	— spratto (<i>Sprattus sprattus</i>),
PLE	— passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>),
NOP	— gado norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>),
LIN	— molva (<i>Molva molva</i>),
PEZ	— gamberetti (<i>Penaeidae</i>),
ANE	— acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>),
RED	— scorfano di Norvegia (<i>Sebastes</i> spp.),
PLA	— passera canadese (<i>Hypoglossoides platessoides</i>),
SQX	— calamaro (<i>Illex</i> spp.),
YEL	— limanda (<i>Limanda ferruginea</i>),
WHB	— melù (<i>Micromesistius poutassou</i>),
TUN	— tonno (<i>Thunnidae</i>),
BLI	— molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>),
USK	— brosmio (<i>Brosme brosme</i>),
DGS	— spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>),
BSK	— squalo elefante (<i>Cetorhinus maximus</i>),
POR	— smeriglio (<i>Lamna nasus</i>),
SQC	— calamaro (<i>Loligo</i> spp.),
POA	— castagnola (<i>Brama brama</i>),
PIL	— sardina (<i>Sardina pilchardus</i>),
CSH	— gamberetto grigio (<i>Crangon crangon</i>),
LEZ	— rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.),
MNZ	— rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.),
NEP	— scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>),
POL	— merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>),
ARG	— argentina (<i>Argentina sphyraena</i>),
OTH	— altri.
